

CONVENZIONE IN REGIME DI PROGETTO PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E
ORIENTAMENTO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'istituto scolastico (denominazione) _____ con sede in (indirizzo,
CAP, Comune, Provincia) _____, codice
fiscale _____, codice meccanografico _____,
d'ora in poi denominato "istituzione scolastica" o "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico,
(cognome e nome) _____, nato/a il _____
_____ a _____, codice fiscale _____
_____;

E

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito INFN) C.F. 84001850589, P.I. 04430461006, con sede legale in
Frascati, via Enrico Fermi, n. 54, indicato nel prosieguo anche come "soggetto ospitante" rappresentato dal
Prof/Dott. _____, Direttore della Sezione o Laboratorio INFN di _____
nato/a il _____ a _____, Codice Fiscale _____,
autorizzato ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare in Materia di Partecipazione a bandi e accordi di collaborazione
scientifica di competenza dei direttori delle strutture (delibera C.D. 12214) congiuntamente indicati anche come
"le parti" nel prosieguo,

PREMESSO CHE

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- il D.M. del 4 settembre 2019 n. 774, definisce le "Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- l'INFN, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) presso le proprie strutture e/o in modalità telematica, a titolo gratuito, gli studenti individuati dall'istituzione scolastica, nel numero e nei periodi previsti dal progetto formativo e concordati con il soggetto ospitante.

Art. 2 – Termini della Convenzione

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni/i per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3 – Compiti del tutor interno e del tutor esterno

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti

- coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici legati all'attività per il PCTO, nel rispetto delle procedure interne all'INFN;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascuno studente, che

- concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 d.lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 – Obblighi dei beneficiari

Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5 – Coperture assicurative

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
 - b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
 - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante,

l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7 - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha validità 3 anni scolastici, incluso quello in corso, senza alcun obbligo da parte di ciascuno dei contraenti di offrire od usufruire della esperienza formativa.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. L'istituzione scolastica e il soggetto ospitante concordano l'attivazione del percorso di formazione per ciascun/ciascuna partecipante, identificando per ciascuno di essi il tutor interno ed il tutor formatore esterno, nonché il periodo previsto per le attività. Copia del patto di formazione sottoscritto tra l'istituzione scolastica e il/la partecipante viene fornita al soggetto ospitante.

Art. 8 – Trattamento dei dati e delle immagini

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali acquisiti nell'ambito dei percorsi PCTO sono raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per le suddette attività; il mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività stesse. I dati sono trattati soltanto dal personale INFN autorizzato al trattamento e dai soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati sono conservati per il periodo necessario a svolgere l'attività PCTO, successivamente saranno trattenuti ai soli fini di archiviazione. L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché i diritti di cui agli art. 15 e successivi del Regolamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei personali. Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it; Responsabile della Protezione dei Dati: email dpo@infn.it
2. L'INFN potrà altresì raccogliere immagini fotografiche o riprese video e/o audio per documentare le attività nell'ambito di finalità di promozione, comunicazione e divulgazione delle attività dell'Istituto.
3. Le condizioni per il trattamento dei dati e delle immagini di cui ai due punti precedenti sono descritte

nell'informativa in Allegato A che l'istituzione scolastica è tenuta a mostrare ad ogni partecipante, inviando al soggetto ospitante una copia firmata per accettazione da ogni partecipante.

4. L'istituzione scolastica è inoltre tenuta a compilare l'elenco dei/delle partecipanti ad ogni iniziativa (Allegato B) e ad inviare all'INFN tale elenco aggiornato, ogni volta che ci sono variazioni (allegando l'Allegato A per tutti i nuovi partecipanti).

Art. 9 – Modifiche alla Convenzione

Qualsiasi modifica alla presente convenzione deve essere concordata per iscritto tra le parti ed entra in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 10 – Sottoscrizione della Convenzione

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, va sottoscritto con firma digitale e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata. L'INFN provvederà, per entrambe le Parti, all'assolvimento della marca da bollo virtuale in virtù dell'autorizzazione n. 0068616 del 19/07/2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 11 – Proprietà materiale e/o intellettuale

La proprietà intellettuale e/o materiale eventualmente scaturita dall'attività svolta dallo studente/studentessa rimane di pertinenza dell'INFN. Il/i beneficiario/i del PCTO è dunque estraneo/sono dunque estranei ai diritti di proprietà materiale e/o intellettuale, e ad ulteriori diritti patrimoniali ivi connessi. Sarà comunque riconosciuta l'autorialità di quanto realizzato nell'ambito di questa Convenzione allo studente/studentessa, che verrà indicato/a o citato/a come autore quando il prodotto della sua attività dovesse essere reso pubblico in mostre, pubblicazioni o siti internet.

Istituzione scolastica

Il soggetto ospitante

Istituto Scolastico:

INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

Il Dirigente Scolastico (Legale Rappresentante):

Direttore della Sezione o Laboratorio INFN

Luogo e data (*): _____